

06690

1



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL' D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino	DI BLASI	Presidente	R.G.N. 311/09
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Cron. 6690
Dott. Marina	MELONI	Consigliere	Rep.
Dott. Lucio	NAPOLITANO	Consigliere	Ud. 20/02/15
Dott. Ernestino Luigi	BRUSCHETTA	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Villani con Studio in Lecce, via Cavour 56, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo (L'Aquila), Sez. 04, n. 149/04/07 dell'8 novembre 2007, depositata il 4 dicembre 2007, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 febbraio 2015 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l'avv. Giammario Rocchitta per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione del diniego di rimborso di un credito IVA per cessazione attività.

Oggetto:
IVA. Rimborso.
Diniego. Cessazione
attività. Decadenza.
Mancata presentazione del
modello "VR". Irrilevanza.

RM



La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva non dovuto il rimborso in ragione della mancata presentazione del modello "VR", che a norma dell'art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 31, D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere sempre utilizzato per avanzare richiesta di rimborso dell'imposta.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste l'amministrazione con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato con unico motivo.

MOTIVAZIONE

Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633 del 1972 e 21, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il motivo è fondato sulla base del principio espresso da questa Corte, secondo cui: «in tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo» (Cass. n. 9794 del 2010; v. anche in senso conforme Cass. n. 23580 del 2012; Cass. n. 24889 del 2013).

Può aggiungersi, con riferimento al modello "VR", che questa Corte ne ha costantemente ritenuto l'irrilevanza quando sia stata presentata la dichiarazione, costituendo tale modello, «ai sensi dell'art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso ..., la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.» (Cass. n. 7684 del 2012; v. anche in senso conforme Cass. 8813 del 2013; Cass. n. 20678 del 2014; con riferimento all'irrilevanza ai fini del diritto al rimborso del modello "VR" v. anche Cass. n. 20039 del 2011).

Per gli stessi motivi deve ritenersi infondato il ricorso incidentale, con il quale l'amministrazione denuncia violazione art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tri-

107



ESSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/11/1986
N. 131/148 ALL. IV - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

butaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2015.

Il Consigliere estensore
Dott. Raffaele Botta

Il Presidente
Dott. Antonino Di Blasi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2 APR 2015

www.commercialistatelematico.com



Il Funzionario incaricato
Marcello BALAGONA

Il Funzionario incaricato
Marcello Balagone